

Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Sicilia
Il Presidente



Croce Rossa Italiana
 Organizzazione di Volontariato

LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE



PROVVEDIMENTO N. 23 DEL 04 LUGLIO 2024

Oggetto: Indizione delle elezioni per Consigliere Rappresentante dei Giovani del Comitato Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto.

VISTO il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 recante «Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183» e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione così come modificato da ultimo dall'Assemblea Nazionale in data 14 ottobre 2023;

VISTO l'art. 29.1 del vigente Statuto e i poteri ivi conferiti al Presidente;

VISTO il provvedimento dell'Ufficio Elettorale Regionale CRI Sicilia del 21 giugno 2024 (Protocollo informatico n. 2024/05141/CR/U) con il quale è stato proclamato il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia;

VISTO il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi;

VISTO il Regolamento per l'Elezione degli Organi Statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana vigente;

VISTO l'articolo 6 del Regolamento per l'Elezione degli Organi Statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana;

VISTO il Provvedimento n. 43 del 04 settembre 2023 avente ad oggetto *Proclamazione Consigliere Giovane Cooptato del Comitato Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto*;

RAVVISATA la necessità di procedere all'indizione delle elezioni suppletive per il rinnovo della carica associativa di Consigliere Rappresentante dei Giovani per assicurare il funzionamento del Consiglio Direttivo del Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto;

VISTO l'articolo 13.3 del Regolamento per l'elezione degli Organi Statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana;

TENUTO CONTO che la nomina del Consigliere Giovane Cooptato ha durata di un anno che decorre dalla data del provvedimento di proclamazione;

1

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
 Comitato Regionale Sicilia

Iscrizione rep.n.64351 Registro Unico del Terzo Settore
 Sede legale: Via Bernardino Ramazzini, 31 - 00151 Roma

C.F. e P.IVA 13669721006

Sede Operativa CR Sicilia: Via Piersanti Mattarella, 3/A, 90141 Palermo

**LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE**

CONSIDERATO che la scadenza naturale del mandato delle cariche associative del Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto è fissata al 27 luglio 2027;

CONSIDERATO quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento per l'Elezioni degli Organi Statuari dei Comitati della Croce Rossa Italiana;

SENTITO il Presidente del Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto;

VISTI gli atti di ufficio

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. l'indizione, **per domenica 29 settembre 2024**, delle elezioni per il rinnovo della carica associativa di Consigliere Rappresentante dei Giovani del Comitato Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto;

Al fine di facilitare lo svolgimento del procedimento elettorale si segnalano i primi adempimenti da compiere in capo al Comitato interessato dal procedimento elettorale:

- **Art. 6.3** pubblicazione del provvedimento di indizione delle consultazioni e del calendario elettorale all'albo del Comitato e, ove presente, sul sito web del Comitato.
- **Art. 7.1.** entro trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni di redigere, sottoscrivere e pubblicare gli elenchi dei soci che godono dell'elettorato attivo e passivo e gli elenchi dei soci titolari di elettorato attivo e passivo per la carica per cui è indetta l'elezione.
- Ai sensi dello Statuto e del Regolamento elettorale vigente:
 - Per l'elezione del Consigliere Rappresentante dei Giovani CRI, ai sensi dello Statuto e del regolamento elettorale, sono titolari di **elettorato passivo** i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, maggiorenni e con età compresa entro i trentuno anni e in regola con il versamento della quota associativa annuale.



LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

- la pubblicazione del provvedimento di indizione delle elezioni produce gli effetti della convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede elettorale e per tale motivo occorre assicurare la massima diffusione del provvedimento di indizione delle elezioni.
 - gli appartenenti al Corpo Militare Volontario della C.R.I. e al Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo purché abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'art. 12, comma 1 dello Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa e svolgano servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita, fermi restando i requisiti minimi di anzianità. Il requisito della regolarità di servizio è certificato dal competente Centro di Mobilitazione. In nessun caso hanno diritto all'elettorato passivo i dipendenti appartenenti al Corpo Militare;
 - Ai fini del conteggio dell'anzianità elettorale, fermo restando l'obbligo di pagamento della quota associativa, si considerano le decorrenze di cui all'articolo 3.3 del Regolamento elettorale vigente;
 - È in ogni caso escluso dall'elettorato attivo e passivo il socio che negli ultimi 24 mesi risulti essere stato sospeso a causa dell'applicazione di un provvedimento disciplinare di sospensione divenuto definitivo;
 - I periodi di riserva non interrompono né sospendono i diritti elettorali.
 - Non gode dei diritti elettorali chi, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, ha perso lo status di socio. Ugualmente non godono di diritti elettorali coloro i quali hanno perso la qualifica di socio per dimissioni.
- **Art 7.2:** Gli elenchi dovranno recare per ciascun socio il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e dovranno essere affissi all'albo del Comitato ed in tutte le Sedi C.R.I. (eventualmente) istituite nel Comitato;
- **Art 7.4** Entro dieci giorni dalla data in cui ha ricevuto il provvedimento di indizione delle elezioni il Centro di Mobilitazione, ovvero il NAAPRO da esso delegato, e l'Ispettrice II.VV. territorialmente competenti inviano al Presidente del Comitato interessato dalla consultazione le comunicazioni di cui agli articoli 3.2 e 3.3 del Regolamento Elettorale Vigente;



LIBRO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL PRESIDENTE

- **Art. 56.2.b** entro sette (7) giorni dal presente provvedimento il Presidente del Comitato interessato dal procedimento elettorale dovrà provvedere a comunicare allo scrivente, per il tramite del modulo digitale <https://forms.gle/4tmcwtj7sRzTLZnu6>, un elenco composto da 6 soci maggiorenni (3 titolari e 3 supplenti) per la composizione dell'Ufficio Elettorale locale (U.E.L.) che sarà costituito con provvedimento del sottoscritto – che ne designerà il Presidente ai sensi dell'art. 56.2.a. – entro quindici (15) giorni dall'emanazione del presente provvedimento di indizione delle elezioni.
- In aggiunta a quanto sopra si precisa che:
- gli adempimenti previsti si svolgono sotto la responsabilità del Presidente del Comitato interessato dal procedimento elettorale nonché, per gli aspetti di relativa competenza, dell'Ufficio Elettorale Locale competente (art 6.4);
 - I trasferimenti definitivi dei soci del Comitato verso altri Comitati, ove disposti successivamente alla data del provvedimento di indizione, non modificano gli elenchi elettorali. La medesima disposizione si applica per i trasferimenti definitivi dei soci attivi provenienti da altri Comitati verso il Comitato interessato dal rinnovo delle cariche associative. (art 7.5);
 - Il Presidente del Comitato può aggiornare gli elenchi elettorali sino al giorno delle consultazioni nei seguenti casi: perdita dello status di Socio, per qualsiasi motivo; sopravvenute incompatibilità; provvedimenti disciplinari di sospensione divenuti definitivi; accoglimento di istanze di ricorso di cui all'art. 8. Dell'aggiornamento degli elenchi viene data notizia con le modalità definite dall'articolo 7.3 del Regolamento;
 - il percepimento di compensi da parte della Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate), comporta per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali.
- Per quanto non specificato nel presente provvedimento, si rinvia al Regolamento per l'elezione degli organi Statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana attualmente vigente e allo Statuto della CRI.

